

84922/2017 Rg. reclami



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE - IMPRESA I
(ex Terza Sezione Civile – Tribunale delle Imprese I 3)

Il Collegio riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice relatore ed estensore
dott.ssa Clelia Buonocore	Giudice

visti gli atti del procedimento cautelare n° 84922/2017 r.g. recl. e quelli del procedimento cautelare di prima istanza, in corso di causa, n° 57619 – 1 /2016 r.g. fra il ricorrente e la resistente Banca Popolare del Lazio Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante, introdotto dal citato ricorrente per ottenere la sospensione ex art. 2378 c.c. dell'esecuzione della deliberazione assembleare del 21/5/2017 di revoca dalla carica di consigliere di amministrazione della Banca Popolare del Lazio Soc. Coop., ovvero, in via gradata, la sospensione ex art. 700 c.p.c. dell'efficacia della deliberazione stessa, deliberazione di cui era stato chiesto l'annullamento nel pendente giudizio di merito introdotto nei confronti della predetta società;

sentiti i procuratori delle parti;

riservata la decisione all'udienza collegiale del 7/3/2018;

osserva in fatto

Premesso che è pendente giudizio di merito per l'annullamento della deliberazione adottata in data 21/5/2017 dall'assemblea della Banca Popolare del Lazio Soc. Coop, con cui l'odierno reclamante era stato revocato dalla carica di membro del CdA della banca stessa, è stata richiesta in via cautelare l'adozione di provvedimento di sospensione dell'efficacia della deliberazione con conseguente reintegrazione nel CdA.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

Costituitasi nel giudizio cautelare di primo grado, la società resistente aveva concluso per il rigetto del ricorso.

Il Giudice di prime cure, con ordinanza riservata del 10/12/2017, ha rigettato la domanda cautelare, sul presupposto, in sintesi, che " ... il ricorrente non appare -allo stato- legittimato ad impugnare la delibera dell'assemblea dei soci della Banca resistente. Ed invero, nessuno dei vizi lamentati dal ricorrente nell'atto di citazione appare integrare una delle ipotesi di nullità, previste dall'art. 2379 c.c., non controvertendosi in ordine a profili afferenti la mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza del verbale, ovvero la impossibilità o illiceità dell'oggetto. Sicché, ai sensi dell'art. 2377 c.c., la delibera era impugnabile esclusivamente dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. Tuttavia, il ricorrente -quale ex consigliere di amministrazione- non appare legittimato ad impugnare. ..." e che " ... Pur dovendosi ritenere che, in via generale, l'amministratore revocato conservi la legittimazione ad impugnare la delibera di revoca che ritenga essere invalida, va, tuttavia, precisato che, in presenza di un organo gestorio collegiale, una tale legittimazione compete al Consiglio di Amministrazione e non al singolo amministratore. Ed infatti -come sopra accennato- la legittimazione dell'amministratore all'impugnazione della delibera di revoca invalida è espressione del potere e dovere dell'organo gestorio di assicurare la legalità dell'attività sociale. Senonché -come evidenziato dalla Suprema Corte, anche in una pronuncia risalente resa in fattispecie analoga a quella all'attenzione- il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall'art. 2377, Il co., c.c., spetta al consiglio di amministrazione e non agli amministratori individualmente considerati ..." (cfr. ordinanza reclamata): sul profilo della possibile eccezione, desumibile -a detta del reclamante- dalla richiamata Cass. 259/2010, poi si tornerà.

Con tempestivo ricorso il ricorrente ha proposto reclamo al Collegio avverso la suddetta ordinanza, rilevando che la stessa fosse errata in fatto ed in diritto e quindi da riformare, per sussistenza, oltreché dell'invalidità della deliberazione impugnata, anche

della legittimazione dello stesso, in quanto direttamente e personalmente leso dalla deliberazione in questione.

Si è costituita in giudizio la società reclamata, che ha concluso per il rigetto del reclamo.

osserva in diritto

Il provvedimento reclamato è da confermare.

Richiamato quanto esposto in precedenza, si condivide quanto argomentato dal Giudice di prime cure in ordine alla sussunzione dei vizi lamentati, posti a fondamento dell'impugnazione, nel novero di quelli che comportano, in ipotesi, l'annullamento della deliberazione.

I vizi di natura procedurale (attinenti alla violazione del diritto alla partecipazione all'assemblea in maniera pienamente informata tanto con riferimento alla tempestività della convocazione ed all'indicazione dell'ordine del giorno quanto con riferimento all'esautività delle informazioni rese dall'organo amministrativo ovvero attinenti al raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi) si riferiscono invero a profili tradizionalmente riconducibili alle ipotesi di annullamento.

Perché possa ravvisarsi un'ipotesi di nullità, occorre che la deliberazione assembleare delle S.p.a. abbia oggetto illecito o impossibile o che ricorra l'ipotesi della mancata convocazione dell'assemblea ovvero della mancanza del verbale (cfr. art. 2379, 1° comma, c.c.); quindi solo eccezionalmente è prevista la sanzione della nullità nel caso di vizi di natura procedurale per mancata convocazione dell'assemblea o per mancanza del verbale.

In conclusione, rammentato che nel diritto societario l'annullamento è la regola generale, essendo invero eccezionali le ipotesi di nullità delle deliberazioni dei soci, si può affermare che normalmente tutti i vizi di natura procedurale portano, se accertati, all'annullamento della deliberazione, a seguito di impugnazione da parte dei soli soggetti legittimati *ex lege* (art. 2377, 2° comma, c.c.; per le S.r.l. analoga disposizione è contenuta nell'art. 2479 ter, 1° comma, c.c.); solo eccezionalmente il legislatore ha previsto ipotesi di nullità per specifiche fattispecie: non è necessario approfondire la questione sulle possibili sanatorie (art. 2379 bis, c.c.).

Orbene, non ricorrendo all'evidenza alcuna ipotesi di nullità -il reclamante ha invero lamentato la mancanza nell'ordine del giorno della sua revoca dall'incarico e la non applicabilità dell'art. 2393, 2° comma, c.c., in difetto di deliberazione sull'esercizio dell'azione di responsabilità-, è conseguenziale che la lamentata non corrispondenza fra oggetto della deliberazione adottata e materie ed argomenti posti all'ordine del giorno configuri un'ipotesi di annullamento, con la conseguenza che legittimati all'impugnazione sono i soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza ed il collegio sindacale (art. 2377, 2° comma, c.c.); infatti solo nelle ipotesi di nullità la legittimazione all'impugnazione spetterebbe a chiunque vi abbia interesse.

A questo punto è necessario aprire una parentesi.

Gli amministratori di S.p.a. possono essere revocati in via assembleare in forza dell'art. 2383, 3° comma, c.c.; quindi nessuno dubita che l'assemblea possa pertanto revocare "... in qualunque tempo ..." gli amministratori, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni in caso di mancanza di giusta causa.

Premesso che le ipotesi di giusta causa si distinguono in oggettive e soggettive: le prime ricorrono ove una circostanza, estranea alla volontà dell'amministratore e non integrante inadempimento degli obblighi di legge o statutari, impedisca la prosecuzione del rapporto, non consentendo così la realizzazione degli interessi della società, mentre le seconde ricorrono quando viene meno il rapporto fiduciario fra la società e l'amministratore, a causa di un evento imputabile a quest'ultimo (p.es. violazione degli obblighi di diligenza, di fedeltà, di lealtà, ecc.), va ribadito che l'assemblea può recedere dal rapporto durante tutta la sua durata, costituendo la giusta causa non un elemento costitutivo della validità e/o dell'efficacia della deliberazione di revoca, ma soltanto la ragione di esclusione della responsabilità risarcitoria a carico della società: l'assemblea può deliberare la revoca dell'amministratore sempre e comunque ed in qualunque tempo e la deliberazione di revoca sarebbe di per sé valida ed efficace, anche senza la giusta causa, ma esporrebbe la società al risarcimento dei danni.

Di fronte a questo dato normativo, ci si deve chiedere se l'amministratore, che non vanta un diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico salvo il diritto al risarcimento del danno nel caso di revoca *ante tempus* non sorretta da giusta causa,

possa impugnare la deliberazione assembleare di revoca per profili di invalidità formale ovvero se sia legittimato solo a contestare nel merito la deliberazione stessa sotto il profilo della mancanza della giusta causa, ai soli fini risarcitori.

Si pongono pertanto una serie di problematiche sia di carattere generale che di carattere particolare, ricollegate al tema di fondo se sia ipotizzabile una tutela 'reintegratoria' in capo all'amministratore revocato e se costui sia titolare di un diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico ed al ripristino dello *status quo* anteriore ad una deliberazione assembleare di revoca, di cui venga chiesto l'annullamento per vizi formali.

Pur in presenza di un pregresso difforme orientamento dell'Ufficio (cfr. Tribunale di Roma, 3^a Sezione Civile 3/4/2007: RG 16393/2005: dott. Monsurrò pres.; d.ssa Covelli; d.ssa Marcello rel.: "*... E' ben vero che siffatta nomina ha comportato la revoca tacita degli odiermi attori dalla carica di amministratori, ma ciò non è sufficiente a farne ritenere la legittimazione ad impugnare la delibera in parola bensì - eventualmente - solo ad agire per il risarcimento del danno ove siffatta revoca difetti di giusta causa. Del resto la specificazione contenuta nell'art. 2383 terzo comma c.c., secondo cui gli amministratori possono essere revocati "in qualunque tempo", induce a ritenere che tale revoca possa formare oggetto di una deliberazione svincolata da adempimenti formali non strettamente necessari a garantire il diritto di ciascun socio a partecipare alla corretta formazione della volontà assembleare; ciò è a tal punto evidente che la giurisprudenza ammette che la revoca dell'amministratore di società di capitali possa conseguire anche solo a comportamenti concludenti dell'assemblea (cioè univocamente implicanti tale effetto) e, quindi, addirittura senza deliberazione assembleare. ..."), si è in tempi più recenti affermato in Sezione un differente orientamento che, esclusa sicuramente la possibilità di impugnazione -da parte dell'amministratore revocato- della deliberazione di revoca per profili sostanziali e di merito, ammette invece la legittimazione dell'amministratore revocato all'impugnazione della deliberazione di revoca per meri profili formali e procedurali, persistendo l'interesse, comunque perseguito dall'amministratore anche se revocato, all'osservanza della legittimità nelle vicende societarie in generale e nelle deliberazioni assembleari in particolare (cfr. ordinanza collegiale in sede di reclamo dell'1/10/2013 n° 54413/2013*

r.g. avverso l'ordinanza resa in data 12/7/2013 all'esito del giudizio cautelare n° 35569-1/2013 r.g.: dott. Garri pres.; dott. Ruggiero; dott. Romano rel.: " ... In questa prospettiva, deve essere osservato che, secondo autorevole dottrina, la legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari si fonda, non già su un proprio interesse, ma sull'esigenza di tutela dell'interesse generale alla legalità societaria che implica l'esistenza di un diritto ad impugnare anche nel caso in cui la decisione invalida sia stata approvata dai soci all'unanimità. ...").

Quest'ultimo è l'attuale orientamento dell'Ufficio, cui si intende dare continuità.

Se queste premesse sono esatte, è allora conseguenziale che l'impugnazione della revoca da parte dell'amministratore revocato possa riguardare solo ed esclusivamente profili procedurali e che, come previsto dal richiamato art. 2377, 2° comma, c.c., la legittimazione all'impugnazione, nei limitati ambiti su precisati, spetti solo al CdA e non al singolo membro.

A conclusioni differenti non si perviene neanche alla luce delle deduzioni svolte dal reclamante con il richiamo e l'esegesi delle motivazioni di varie sentenze di legittimità e di merito.

In base a Cass. n° 259/2010, riportata anche nell'ordinanza gravata, è stato deciso che: "Nell'ipotesi in cui la deliberazione consiliare di convocazione dell'assemblea di una società di capitali sia stata assunta all'esito di una riunione, alla quale un suo componente non sia stato convocato, il medesimo può impugnare la deliberazione consiliare per la mancata convocazione nei suoi confronti, ma, in mancanza di tale impugnazione, la deliberazione assunta dall'assemblea in seguito convocata non può essere impugnata dall'amministratore che deduca il vizio di convocazione, in quanto egli è privo di legittimazione attiva al riguardo, posto che il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, riconosciuto agli amministratori della società per azioni dall'art. 2377, secondo comma, cod. civ., spetta al consiglio di amministrazione e non agli amministratori individualmente considerati, salvo che il consigliere di amministrazione sia stato immediatamente leso in un suo diritto dalla deliberazione stessa. (Fattispecie anteriore al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)" ed il reclamante ha valorizzato, a sostegno della propria legittimazione attiva, proprio l'inciso

"... salvo che il consigliere di amministrazione sia stato immediatamente leso in un suo diritto dalla deliberazione stessa. ...".

Orbene, premesso che la statuizione della Cassazione è comunque contenuta in un *obiter dictum* e che la Corte di appello non aveva esaminato la possibilità stessa di far valere una lesione alla sfera soggettiva, invero neanche prospettata dall'attore in quella sede, assume rilievo, come evidenziato dalla difesa della banca reclamata, la circostanza che in quel caso si trattava comunque di revoca di diritto, conseguente a deliberazione sull'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, e che quindi, in ogni caso, si era in presenza di un'azione risarcitoria incidente sul patrimonio del destinatario dell'azione.

Inoltre parte reclamante, pur avendo richiamato giurisprudenza sull'asserita legittimazione all'impugnazione da parte del consigliere di amministratore immediatamente leso in un suo diritto dalla deliberazione assembleare (cfr. Cass. 8992/2003 in motivazione), non ha provato la sussistenza del presupposto di fondo che in ipotesi giustificerebbe la legittimazione individuale e cioè che il mantenimento della carica, pur in presenza del richiamato art. 2383, 3° comma, c.c., costituisca un diritto soggettivo e che, in caso di revoca asseritamente invalida, si sia in presenza di una lesione di tale ipotetico diritto al mantenimento dell'incarico, anche contro la volontà della società ed in difetto dei requisiti minimi fiduciari.

Premesso che a rigore si tratta di un recesso in senso tecnico (Trib. Roma, ord. 7 marzo 2001), quale atto che pone fine *ex tunc* al rapporto giuridico sorto dal contratto - la revoca, in senso tecnico, ha invece ad oggetto non il rapporto, ma l'atto, di cui impedisce il sorgere degli effetti o li fa venir meno *ex tunc*-, ribadisce il Collegio che per consolidata giurisprudenza di legittimità la revoca assembleare per giusta ^{causa} presuppone anche semplicemente il venir meno del rapporto di fiducia e non configura una sanzione, per cui non richiede neanche la previa contestazione degli addebiti ed in ipotesi neanche una motivazione (cfr. Cass. 7425/2012: "La revoca assembleare per giusta causa dell'amministratore di società per azioni, che può discendere dal venir meno del rapporto di fiducia con la compagine societaria, non costituisce una sanzione, e, pertanto, non richiede la preventiva contestazione dei comportamenti legittimanti la revoca stessa. ...").

Del resto, diversamente opinando, si arriverebbe a svuotare la portata del ricordato art. 2383, 3° comma, c.c., che -come detto- consente la revoca dell'amministratore in ogni tempo, quindi anche prima della scadenza del mandato, ed anche senza giusta causa ed anche senza motivazione, salvo la tutela risarcitoria.

Se si è in presenza di un potere di revoca di fatto discrezionale, il cui cattivo esercizio impone l'obbligo risarcitorio, è conseguenziale che non possa essere ipotizzato alcun diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico e quindi alcuna tutela reale.

Dunque, l'impugnazione, da riconoscere individualmente anche al singolo amministratore revocato, riguarda non la validità della deliberazione, così da poter rimuovere la deliberazione di revoca all'esito del giudizio di merito o sospendere gli effetti in via cautelare in ottica reintegratoria nell'ufficio, ma riguarda solo la possibilità di far valere appunto la tutela risarcitoria in caso di mancanza di adeguata motivazione e di giusta causa; l'amministratore revocato è pertanto legittimato ad impugnare la deliberazione di revoca unicamente sotto il profilo della mancanza della giusta causa, ai soli fini risarcitori e non ripristinatori.

Il legislatore, anche da prima della riforma del 2003, ha previsto questo potere di revoca *ad nutum*, anche senza giustificazione e motivazione (salvo l'obbligo di risarcimento del danno), per cui si è da sempre inteso privilegiare, garantendone il mantenimento, una regolare e serena attività gestoria e risolvere, con il solo (eventuale) obbligo del risarcimento del danno, il rapporto contrattuale con gli amministratori, rispetto ai quali fosse comunque venuto meno il rapporto fiduciario.

Inoltre, proprio perché in ogni caso il legislatore ha previsto la possibilità per l'amministratore revocato di tutelare i propri diritti patrimoniali e non patrimoniali in caso di revoca senza giusta causa, va esclusa qualsiasi ipotesi di lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.: si tratta di scelte non irragionevoli del legislatore che si ritrovano, p.es., anche nell'ipotesi di impugnazione di deliberazione ex art. 2377 c.c. e di limiti imposti alla legittimazione attiva dei soci, con riconoscimento in questi casi di una mera tutela risarcitoria (4° comma).

La domanda cautelare appare pertanto infondata per difetto del requisito del *fumus boni iuris*, risultando così assorbita ogni questione sulla ricorrenza del requisito del *periculum in mora*.

Alla luce delle superiori argomentazioni in fatto e in diritto, è pertanto condivisa, in quanto conforme all'orientamento del Tribunale, la conclusione cui è pervenuto il Giudice di primo grado in ordine al fatto che " ... *nella fattispecie concreta va esclusa la legittimazione all'impugnazione in capo al* , *spettando la stessu al Consiglio di Amministrazione e non potendosi ritenere che la delibera impugnata abbia immediatamente leso un diritto del predetto, non avendo l'amministratore un diritto soggettivo alla permanenza nella sua carica. ...*".

Risulta così assorbita l'eccezione della banca resistente di sopraggiunta carenza di interesse per la richiamata modifica statutaria, la cui impugnazione, a suo tempo proposta da parte dell'odierno reclamante, è stata abbandonata (cfr. documentazione in atti); in ogni caso, in ipotesi, l'automatica decadenza dalla carica di amministratore della banca resistente potrebbe essere superata con le dimissioni dalla carica incompatibile, con conseguente interesse a coltivare l'odierno giudizio.

Per quanto riguarda la domanda subordinata ex art. 700 c.p.c., è sufficiente rilevare l'inammissibilità dell'invocata cautela d'urgenza, alla luce -a fuer d'altro- del pacifico difetto di residualità.

Il reclamo va pertanto rigettato con conferma dell'ordinanza impugnata.

Il regime delle spese di lite anche di questa fase verrà regolato con il merito.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c..


p.q.m.

- respinge il reclamo;
- conferma l'ordinanza reclamata;
- dispone che il regime delle spese del presente grado venga definito con il merito;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Roma, 20/3/2018.

il Presidente

dott. Stefano Cardinali



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il - 4 APR 2018

